**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – Decreto Crescita.**

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Entrate ammissibili alla definizione agevolata

Art. 3 – Entrate escluse dalla definizione agevolata

Art. 4 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 5 - Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 7 – Sospensione termini di prescrizione e decadenza

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista [dall’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52!vig=), disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al [regio decreto 14.4.1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639!vig=) e successive modifiche ed integrazioni

**Art. 2 – Entrate ammissibili alla definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al [regio decreto 14.4.1910, n. 639, e ss.mm.ii](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639!vig=)., dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, comprensive di eventuali spese di notifica delle ingiunzioni di pagamento.

2. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30.4.1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=), i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora.

**Art. 3 – Entrate escluse dalla definizione agevolata**

Non posso essere definite in forma agevolata:

a) somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;

b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) sanzioni propriamente penali;

d) sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.

**Art. 4 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore presenta al Comune, apposita istanza da presentarsi entro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.

3. Nell’istanza il debitore indica, altresì, in osservanza del regolamento comunale, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di \_\_\_\_ rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, entro i seguenti termini:

a) versamento unico: entro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

b) versamento in due rate di pari importo: entro \_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

c) ……………

3. Nell’istanza il debitore indica anche l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi.

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.

**Art. 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune (o il concessionario della riscossione), entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

**Art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**Art. 7 – Sospensione termini di prescrizione e decadenza**

1. A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.